



## STATUTO

### *Denominazione*

#### Art. 1

E' costituita la Associazione "Cesano per noi - noi per Cesano", con sede in Cesano Maderno, via Monterosa 18. L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e non ha fini di lucro.

### *Scopi e finalità*

#### Art. 2

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- sensibilizzare l'opinione pubblica e le pubbliche amministrazioni sui temi della salvaguardia e del potenziamento delle aree verdi, degli spazi aperti residui, della tutela del paesaggio e della qualità della vita nel comune di Cesano Maderno e in quelli della Brianza milanese;
- contribuire alla programmazione e allo sviluppo del sistema delle aree protette a livello comunale e sovracomunale;
- promuovere interventi per la riqualificazione del verde esistente e per lo sviluppo di quello potenziale, inclusa la valorizzazione degli spazi ancora liberi e delle fasce di pertinenza fluviali e stradali;
- promuovere la conservazione rigorosa e la valorizzazione dell'identità storica e paesaggistica del territorio;
- proporre e organizzare, attraverso accordi con le pubbliche amministrazioni, programmi di gestione di aree verdi di proprietà comunale;
- promuovere la diffusione di una sensibilità naturalistica attraverso l'organizzazione, la partecipazione e il patrocinio di attività didattiche, mostre, conferenze, articoli e pubblicazioni divulgative.

### *Soci*

#### Art. 3

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e le persone giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne facciano domanda e che sottoscrivano il presente statuto. L'Associazione può a sua volta aderire, con delibera dell'assemblea a semplice maggioranza, a sodalizi avanti finalità analoghe alla propria, purchè non venga pregiudicata la propria autonomia. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività che il consiglio riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni, prestare mutua assistenza, ricevere contributi e donazioni.

#### Art. 4

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale la esamina alla prima riunione utile e delibera su di essa a proprio insindacabile giudizio. L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell'Associazione.

#### Art. 5

I soci sono tenuti:

- al versamento della quota sociale, così come determinata dall'Assemblea, entro il 30 Maggio di ciascun anno;
- all'osservanza dello Statuto;
- a partecipare attivamente alle iniziative e alla vita dell'associazione;
- all'osservanza dell'eventuale regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento sociale coerente e compatibile con gli scopi dell'Associazione.

#### Art. 6

I soci non sono più considerati tali per dimissioni volontarie o per delibera del consiglio a seguito di palese inottemperanza di quanto previsto dall'art. 5.

#### *Organi*

#### Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il segretario e il revisore dei conti.

#### *Assemblea*

#### Art. 8

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Presidente con annuncio scritto a ogni socio, inviato con un preavviso di almeno 8 giorni.

#### Art. 9

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione per l'anno sociale;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo,
- approva il bilancio consuntivo e preventivo, l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche;
- approva l'importo delle quote associative e gli eventuali contributi a carico dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su quanto posto all'ordine del giorno.

#### Art. 10

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio Direttivo lo reputi necessario o:

- su richiesta del revisore dei conti;
- qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

#### Art. 11

L'assemblea è da considerarsi valida qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

#### Art. 12

La tessera sociale dà diritto a un voto. Possono votare tutti i soci iscritti da almeno 6 mesi all'Associazione. Nessun socio può essere portatore di delega o delegare altri a rappresentarlo in Assemblea.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; esse sono a scrutinio segreto in occasione dell'elezione dei componenti del consiglio direttivo e per tutte le delibere concernenti fatti personali; sono inoltre a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.

#### Art. 13

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, il cui numero non dovrà essere inferiore alla metà dei soci. Per la sola modifica della sede legale nell'ambito del Comune è sufficiente una delibera del Consiglio.

#### Art. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in un apposito libro verbale.

#### *Consiglio direttivo*

#### Art. 15

Il consiglio direttivo è costituito da 8 componenti scelti dall'assemblea tra i soci, e dura in carica 2 anni. Almeno tre dei soci fondatori dovranno essere presenti nel consiglio. Le funzioni dei singoli componenti del consiglio sono a titolo gratuito; saranno eventualmente rimborsate le sole spese vive preventivamente autorizzate dal Consiglio.

#### Art. 16

Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. In assenza del presidente le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano. Le riunioni del consiglio sono aperte alla partecipazione di tutti i soci.

#### Art. 17

Le delibere del consiglio, prese a maggioranza semplice dei presenti, sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri. Il consigliere che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre sedute consecutivamente, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

#### Art. 18

Il consiglio direttivo può, con maggioranza dei 2/3 dei componenti, escludere un proprio componente in caso di evidenti e conclamati comportamenti e atteggiamenti contrari alle finalità dell'Associazione.

#### Art. 19

Spetta al consiglio direttivo:

- definire l'indirizzo e l'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere tra i propri componenti il presidente, nominare il segretario e il revisore dei conti;
- redigere i bilanci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- regolare la vita dell'Associazione e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

#### *Presidente*

#### Art. 20

Il presidente, che è presidente dell'assemblea dei soci e presidente del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno, a maggioranza dei voti.

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni saranno affidate al consigliere più anziano.

#### Art. 21

In caso di necessità e urgenza il presidente assume i provvedimenti del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte, in via temporanea, dal vice presidente o, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano.

#### *Segretario*

#### Art. 22

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- procedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dei soci e del consiglio direttivo;
- predisporre lo schema del bilancio preventivo, da sottoporre al consiglio entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre al consiglio entro il mese di febbraio;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle spese e ai contributi per il periodo stabilito dalla legge;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

#### *Revisore dei conti*

#### Art. 23

Il consiglio nomina un Revisore dei conti, anche tra i non soci. La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito dell'associazione. Il revisore controlla la corretta gestione economico-finanziaria dell'associazione.

#### Art. 24

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- il patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal residuo attivo di gestione
- dall'eventuale fondo di riserva.

Tutti i proventi e i beni dell'associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento e alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse strettamente connesse. In nessun caso, salvo diversa disposizione di legge, durante la vita dell'associazione è consentito distribuire in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi o capitali.

Le somme versate dai soci per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### Art. 25

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo e deve essere presentato all'assemblea non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

#### Art. 26

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art. 13 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, a uno o più scopi compatibili con le finalità dell'associazione.

Art. 27

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta, in osservanza del Codice Civile.

Il presente statuto è stato sottoscritto in data 24 Maggio 2007 dai seguenti soci fondatori:

Piero Citron

Salvatore Colombo

Elena Costa

Andrea Gambusera

Alberto Porro

Liliana Porro

Daniele Santambrogio

Nadia Speronello

Rosaria Tanzillo

Luigi Vismara

che hanno costituito una associazione denominata "Cesano per noi – noi per Cesano", con sede in Cesano Maderno, via Monterosa 18.